



CITTÀ DI TERRACINA
Provincia di Latina

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE,
PARRUCCHIERE, ACCONCIATORE,
ESTETISTA E MESTIERI AFFINI

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 - IV del 07.04.2008

modificato ed integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

TESTO COORDINATO



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

- 1.1** Il presente regolamento disciplina le attività di barbiere, parrucchiere, acconciatore, estetista e mestieri affini, esercitate in forma individuale o in forma societaria di persone o di cooperative, o in altra qualsiasi forma di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e ss.mm.ii., in apposito locale o presso l'abitazione del titolare, anche a titolo gratuito, in conformità a quanto stabilito con legge 23 dicembre 1970 n. 1142, con legge 2 aprile 2007 n. 40 e legge 4 gennaio 1990 n. 1, nonché con le leggi regionali n. 26 e 33, rispettivamente del 20.11.2001 e 13.12.2001.
- 1.2** Tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitati in luogo pubblico o privato (alberghi, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri specializzati etc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa che esercitano le suddette attività.
- 1.3** L'attività di **barbiere** riguarda le seguenti prestazioni, esercitate esclusivamente su persona maschile: taglio dei capelli, rasatura della barba ed altri servizi tradizionalmente complementari, quali ad esempio, lavaggio, colorazione e decolorazione dei capelli. A quella di barbiere equivale la terminologia di acconciatore maschile.
- 1.4** L'attività di **parrucchiere** per uomo e donna riguarda le seguenti prestazioni, esercitate indifferentemente su persone di ambo i sessi: taglio dei capelli, acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico del capello, con esclusione di ogni trattamento della barba.
- 1.5** L'attività di **acconciatore** concerne chi esercita un'attività, indifferentemente sull'uomo o sulla donna, comprendente tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, il taglio ed ogni altro servizio complementare o inerente, nonché le prestazioni di pedicure e manicure di carattere esclusivamente estetico, con esclusione delle prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario. A quella di acconciatore equivalgono le terminologie di tricologo, acconciatore maschile e femminile ed acconciatore unisex.
- 1.6** L'attività di **estetista** comprende quelle attività che comportano trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano allo scopo esclusivo di migliorarne l'aspetto esteriore, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, e i trattamenti abbronzanti.
- 1.7** L'attività di estetista può essere svolta, oltre che mediante l'apprestamento di tecniche manuali, anche con l'impiego di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalle norme vigenti.
- 1.8** Non rientrano nell'attività di estetista i trattamenti che implicano prestazioni di carattere sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume.
- 1.9** Per **mestieri affini** si intendono quelle attività che comportano specifiche e limitate prestazioni per l'igiene della persona, quali – a mero titolo esemplificativo – truccatore visagista, manicure e pedicure estetico.



ARTICOLO 2

Modalità di svolgimento delle attività

- 2.1 Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in locali aperti al pubblico, nel rispetto delle norme igieniche, edilizie ed urbanistiche vigenti e nel rispetto delle presenti norme regolamentari.
- 2.2 Qualora le suddette attività siano allestite presso enti, istituti, alberghi, hotel, i titoli amministrativi necessari allo svolgimento delle stesse, fermo restando il possesso della qualificazione professionale, possono essere acquisiti nel rispetto delle sole norme igieniche prescritte, a condizione che l'attività sia riservata esclusivamente ai clienti della struttura.
- 2.3 Fra gli Enti elencati al precedente punto 2.2 sono ricompresi anche le palestre, limitatamente al servizio svolto alla propria clientela, e a condizione che le attività siano esercitate internamente alla palestra stessa, con conseguente divieto dell'autonoma trasferibilità.
- 2.4 L'esercizio delle singole attività può essere svolto anche presso il domicilio dell'esercente, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
- 2.5 Non è ammesso lo svolgimento in forma ambulante delle attività oggetto del presente regolamento, ad eccezione della prestazione a domicilio esercitata fuori del normale orario di lavoro e nei casi di grave e totale impedimento fisico dell'utente.
- 2.6 Ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della Legge n. 1/90 e della L.R. Lazio n. 33/2001, gli acconciatori (ivi compresi i barbieri ed i parrucchieri) e gli estetisti, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
- 2.7 In applicazione del D.Lgs. 114/98 in materia di commercio, gli esercizi di barbiere, parrucchiere e acconciatore possono vendere i seguenti beni accessori e prodotti confezionati quali: shampoo, balsami, lozioni per capelli, tinture, lacche per capelli, parrucche e congeneri.
- 2.8 – omissis –

ARTICOLO 3

Forme di esercizio dell'attività

- 3.1 Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria.
- 3.2 I titolari di impresa, i soci, i direttori incaricati, devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.
- 3.3 – omissis –
- 3.4 – omissis –
- 3.5 – omissis –
- 3.6 – omissis –
- 3.7 – omissis –



ARTICOLO 4
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

- 4.1** L'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento è soggetto ad apposita S.C.I.A. valida esclusivamente per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati, nei modi e nelle forme previste dall'art. 19 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
- 4.2** L'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati dall'art. 2 della Legge 23.12.1970, n. 1142, dall'art. 1 L.R. Lazio 20.11.2001 n. 26, nonché dalla Legge 1/90 e dalla L.R. Lazio 13.12.2001 n. 33, con riferimento a quanto previsto dalla legge-quadro per l'artigianato 8.8.1985 n. 443 e ss.mm.ii e nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, con particolare riferimento all'art. 13, dei requisiti igienico-sanitari, nonché delle superfici minime dei locali è compiuto dai competenti organi di vigilanza, previa richiesta istruttoria del Responsabile del procedimento e sulla base dei criteri e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, con particolare riferimento agli artt. 9, 13 e 14.

CAPO II – PROCEDIMENTO DELLA S.C.I.A. E DI AUTOTUTELA

ARTICOLO 5
Forma e contenuto della S.C.I.A.

- 5.1** L'avvio, il trasferimento, il subingresso e le modifiche dell'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento sono subordinate al buon esito del relativo procedimento amministrativo instaurato dalla parte.
- 5.2** I predetti procedimenti dovranno concludersi entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della S.C.I.A. allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), ad eccezione delle comunicazioni di per le quali è previsto un termine di conclusione del procedimento di 30 (trenta) giorni.
- 5.3** – omissis –
- 5.4** Le relative segnalazioni e/o comunicazioni dovranno essere inviate telematicamente al S.U.A.P. del Comune, seguendo le vigenti modalità di inoltro.
- 5.5** Nella S.C.I.A. devono essere indicati:
- a) le generalità del richiedente, il codice fiscale e tutte le informazioni relative all'impresa individuale o alla società;
 - b) l'attività che si intende esercitare;
 - c) l'indirizzo dell'esercizio e la tipologia dello stesso;
 - d) la superficie dei locali (esclusa quella dei vani accessori) e il numero degli addetti.
- 5.6** Alla S.C.I.A. dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del titolare o del legale rappresentante;
 - b) planimetria - in scala 1:100 - dei locali, ove si intende esercitare l'attività, sottoscritta dal richiedente e da un tecnico abilitato, recante l'indicazione della destinazione dei singoli vani, la superficie e l'altezza, schema di smaltimento dei reflui e posizione delle attrezzature e degli arredi;
 - c) relazione dettagliata delle apparecchiature utilizzate;



- d) relazione dettagliata delle attività che si intendono svolgere e delle relative procedure di trattamento;
- e) copia dell'attestato di possesso del requisito professionale;
- f) – omissis –
- g) autocertificazione del possesso dei requisiti morali del titolare o dei soci che hanno la rappresentanza legale della società;
- h) – omissis –
- i) nel caso trattasi di subingresso, copia dell'atto notarile di cessione d'azienda o atto di successione *mortis causa*;
- j) accettazione sottoscritta di responsabilità di gestione dell'azienda, nel caso venga nominato un direttore;
- k) ricevuta del versamento dei prescritti diritti di istruttoria;
- l) copia conforme del titolo di disponibilità dei locali ove si intende esercitare l'attività.

5.7 I diritti di istruttoria relativi ai procedimenti amministrativi di competenza comunale sono determinati, per ciascun Dipartimento, con Deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 6

Inizio dell'attività

- 6.1** L'attività deve essere iniziata entro sei mesi dalla presentazione della S.C.I.A. al S.U.A.P.
- 6.2** Se l'attività non è avviata entro il predetto termine, decade il diritto ad esercitare l'attività in capo all'interessato ed il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione al dichiarante.
- 6.3** – omissis –

ARTICOLO 7

Subingresso

- 7.1** Il trasferimento in gestione o proprietà di un esercizio per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della titolarità dell'esercizio stesso, sempre che sia avvenuto l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso della qualifica professionale.
- 7.2** Il subentrante già in possesso della qualifica professionale alla data dell'atto di trasferimento o, nel caso di subingresso mortis-causa, alla data di acquisizione del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato la S.C.I.A. al S.U.A.P. del Comune.
- 7.3** Il subentrante per causa di morte, se privo della qualifica professionale, può proseguire legittimamente l'attività, ove dimostri che l'attività stessa viene esercitata da persona qualificata.

ARTICOLO 8

Sospensione dell'attività

- 8.1** Il titolare dell'esercizio, che intenda sospendere temporaneamente l'attività per un periodo superiore a 60 giorni, deve fare pervenire apposita comunicazione al Dipartimento comunale competente, almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.



- 8.2** Il titolare può riattivare in qualsiasi momento l'esercizio, previa comunicazione per iscritto al Dipartimento comunale.
- 8.3** La sospensione può avere una durata massima di un anno.
- 8.4** Il termine di un anno può essere prorogato una sola volta per un periodo non superiore a 180 giorni, per gravi motivi di salute, debitamente certificati o in caso di altra comprovata necessità.
- 8.5** Qualora il titolare non riattivi l'esercizio entro i predetti termini, il diritto all'esercizio sarà dichiarato decaduto con le modalità procedurali previste nel successivo art. 11.

ARTICOLO 9 **Variazioni oggettive**

- 9.1** Ogni modifica strutturale dei locali, successiva alla presentazione di S.C.I.A. per inizio attività o al rilascio di precedente autorizzazione comunale, è soggetta a presentazione di S.C.I.A.
- 9.2** – omissis –
- 9.3** La mancata comunicazione comporta la decadenza dell'autorizzazione, ove esistente, ovvero la revoca degli effetti abilitativi dell'esercizio dell'attività, giusta il successivo art. 11.

ARTICOLO 10 **Cessazione dell'attività**

- 10.1** In caso di cessazione dell'attività, il titolare ha l'obbligo di comunicare il verificarsi della stessa e di consegnare l'eventuale precedente autorizzazione al competente Ufficio comunale, entro 30 giorni dalla cessazione, fatta salva la revoca prevista dal successivo art. 11.2.

ARTICOLO 11 **Revoca degli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività**

- 11.1** Gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività sono soggetti a revoca, da dichiararsi con formale provvedimento dirigenziale, qualora vengano meno i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato la produzione, previsti dal presente regolamento e dalle vigenti normative di settore, nonché in caso di sopravvenuta indisponibilità dei locali sede dell'attività.
- 11.2** Gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività sono altresì revocati, con formale provvedimento dirigenziale, nei seguenti casi:
- a)** mancato esercizio dell'attività entro sei mesi dalla data di presentazione della S.C.I.A. al competente Ufficio comunale;
 - b)** sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno, fatta salva la possibilità di proroga di cui all'art. 8.4 del presente regolamento;
 - c)** mancata presentazione della S.C.I.A. al competente Ufficio comunale per variazioni strutturali dei locali, nei modi e nei termini prescritti dall'art. 9 del presente regolamento;



- d) mancanza dei requisiti professionali da parte del subentrante, nel caso previsto dall'art. 7.3 del presente regolamento;
 - e) inosservanza del presente Regolamento o di prescrizioni imposte dall'Autorità sanitaria.
- 11.3** I provvedimenti dirigenziali di revoca devono essere preceduti da formale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, nei modi e nelle forme previste dalla legge n. 241/1990.
- 11.4** Contestualmente alla predetta comunicazione dovrà essere inoltre assegnato al titolare dell'esercizio un termine non inferiore a gg. 10 (dieci) per l'eventuale presentazione di osservazioni o controdeduzioni.
- 11.5** Il procedimento amministrativo di revoca dovrà essere concluso entro quattro mesi dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento stesso.
- 11.6** E' sempre consentito, ricorrendone i presupposti giuridici, l'esercizio del generale potere di autoannullamento d'ufficio.

ARTICOLO 12

Ricorsi

- 12.1** Contro i provvedimenti di diniego all'esercizio dell'attività o di autotutela (es.: sospensione, revoca) è sempre ammesso ricorso giurisdizionale secondo le vigenti disposizioni di legge.
- 12.2** A tal fine, tali provvedimenti devono recare in calce la cd. clausola di ricorribilità, indicante i tempi e le modalità di ricorso.

CAPO III – CARATTERISTICHE DEI LOCALI

ARTICOLO 13

Requisiti igienico-sanitari

- 13.1** I locali ove si svolgono le attività di cui al presente Regolamento devono essere conformi ai requisiti igienico-edilizi previsti dalle norme di legge e dai regolamenti comunali vigenti.
- 13.2** In particolare:
- a) i locali devono avere un'adeguata aerilluminazione naturale e un'altezza pari a mt. 3.00, e comunque, non inferiore a mt. 2,70;
 - b) nei locali privi di finestre, ma con porte vetrate, deve essere assicurata una superficie di aerazione naturale mediante vasistas; se la superficie apribile del vasistas non raggiunge 1/8 della superficie calpestabile del locale occorre integrare l'aerazione con sistemi meccanici fino a garantire 5-6 ricambi/ora;
 - c) tutti gli esercizi devono essere dotati di un servizio igienico utilizzabile anche da soggetti con disabilità, nel rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Se comunicante direttamente con i locali di lavoro, deve avere anche l'antibagno. Se sprovvisto di aerazione naturale, deve essere garantito con mezzi meccanici un adeguato ricambio d'aria (6 ricambi/ora se in continuo o 12 ricambi/ora se collegato all'accensione della luce). Nelle attività in cui operano più di 3 addetti (inclusi titolare, soci, ecc.) è necessario un servizio igienico ad uso esclusivo degli addetti. Nel servizio igienico deve esserci disponibilità di acqua calda e fredda, la



rubinetteria deve essere a comando non manuale, il sapone deve essere erogato tramite dispenser e vi devono essere asciugamani monouso.

Gli operatori devono disporre individualmente di un armadietto spogliatoio a doppio scomparto. Nelle attività in cui operano più di tre addetti, deve esserci un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) adibito ad uso spogliatoio, attrezzato con armadietti a doppio scomparto, in numero equivalente al numero degli operatori.

In presenza di personale qualificabile come lavoratore, ai sensi del D.L.gs. 81/2008, è responsabilità del datore di lavoro adeguare i locali nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- d) nei locali in cui si svolge l'attività ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti, fino all'altezza di almeno 2 mt., devono essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili, che ne consentono la pulizia e disinfezione;
- e) nei locali di lavoro devono essere collocati lavandini fissi in maiolica o materiale simile ad acqua corrente e potabile calda e fredda. Tali lavandini devono essere provvisti di adatto sistema per lo smaltimento dell'acqua di rifiuto;
- f) gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di un locale separato, adeguatamente aerato, per la conservazione delle sostanze suddette in appositi recipienti;
- g) l'arredamento dei locali deve essere tale da permettere una completa pulizia giornaliera ed una accurata disinfezione dei mobili e delle attrezzature di servizio.

13.3 Non possono essere destinati alle attività oggetto di tale regolamento locali interrati o seminterrati.

13.4 – omissis –

13.5 La superficie minima dei locali da adibire allo svolgimento delle attività oggetto del presente regolamento, facendo riferimento alle sale di lavorazione ed alla sala di attesa – con esclusione dei locali accessori (ingressi, servizi igienici, ripostigli, depositi, corridoi) - è così determinata:

a) Esercizi di barbiere, parrucchiere/a per uomo/donna, acconciatore:

la superficie minima è di mq. 18, compreso lo spazio per l'attesa di almeno mq. 3 e postazioni di lavaggio, asciugatura/acconciatura, tintura, per il primo posto di lavoro, oltre almeno mq. 4 per ogni ulteriore posto di lavoro.

Qualora la sala di attesa sia realizzata in un apposito vano, la superficie minima è di mq. 21, di cui almeno mq. 6 per il vano di attesa.

Si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio.

b) Prestazioni semplici di pedicure estetico svolto presso gli esercizi di cui alla precedente lett. a):

settore attrezzato di superficie mq. 6.

13.6 La superficie minima dei locali adibiti all'attività di estetista, esercitata in ambiente esclusivo ed autonomo, facendo riferimento alle sale di lavorazione ed alla sala di attesa – con esclusione dei locali accessori (ingressi, servizi igienici, ripostigli, depositi, corridoi) è di mq. 30, compreso lo spazio per l'attesa di almeno mq. 3, oltre a mq. 4 per ogni ulteriore posto di lavoro a mezzo di poltrona e a mq. 6 per ogni ulteriore posto di lavoro a mezzo di box e lettino.

Qualora la sala di attesa sia realizzata in un apposito vano, la superficie minima è di mq. 33, di cui almeno mq. 6 per il vano di attesa.



- 13.7** L'attività di estetista dovrà essere svolta in locali dotati di:
- a) una sala di ricevimento-attesa e postazioni di lavoro di superfici minime come meglio specificato al punto 13.6;
 - b) – omissis –
 - c) nel caso in cui vengono eseguiti trattamenti al corpo quali applicazione di fanghi o calore, solarium, bagno turco, bagno di vapore, sauna, l'esercizio deve disporre di doccia accessibile direttamente dalle cabine in cui vengono eseguiti i suddetti trattamenti o collocata in apposito locale, parte del quale destinato a spogliatoio. L'accesso al box doccia o all'antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal locale w.c.
 - d) – omissis –
 - e) – omissis –
- 13.8** L'esercizio congiunto delle attività di estetista e parrucchiere, barbiere o acconciatore deve avvenire in locali distinti ed aventi le superfici minime previste per le singole attività.
- 13.9** Nel caso di cui al precedente punto 13.8, è consentito l'uso di un'unica sala di attesa, purchè distinta dalle sale di lavoro e, se l'attività dispone di almeno due servizi igienici, uno deve essere ad uso esclusivo del personale.
- 13.10** L'attività di estetista esercitata presso le rivendite di prodotti cosmetici - ai sensi dell'art.7 comma 20, della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 - dovrà essere svolta in locali separati, le cui superfici minime dovranno essere conformi ai precedenti punti 13.6 e 13.7 del presente articolo.
- 13.11** Qualora l'esercizio dell'attività prevista dal precedente punto 13.10 sia limitato a prestazioni semplici di manicure e pedicure, la superficie minima del locale sede dell'attività non potrà essere inferiore a mq. 9.
- 13.12** Per l'attività di onicotecnica e quella di cui al successivo art. 18, si fa riferimento ai requisiti di cui al punto 13.11.

ARTICOLO 14

Attività svolta nel domicilio dell'esercente – Requisiti igienico-sanitari

- 14.1** Le attività oggetto del presente regolamento possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali ed i servizi sanitari siano funzionalmente disgiunti da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano un'adeguata sala d'attesa ed i requisiti igienico-sanitari prescritti dalle sopra richiamate disposizioni regolamentari per ciascuna delle attività.

CAPO IV – ORARI, TARIFFE, OBBLIGHI PARTICOLARI

ARTICOLO 15

Orario giornaliero delle attività

- 15.1** E' fatto obbligo della esposizione, visibile dall'esterno, del cartello che riporta gli orari dell'esercizio e le eventuali giornate di chiusura settimanali.



- 15.2** E' consentita la prosecuzione dell'attività, a porte chiuse, oltre l'orario di apertura, solo per l'ultimazione delle prestazioni in corso.
- 15.3** L'esercente ha facoltà di effettuare una chiusura infrasettimanale dell'attività.

ARTICOLO 16

Tariffe

- 16.1** Le tariffe devono essere esposte in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

ARTICOLO 17

Esposizione del titolo di qualifica professionale ed esibizione della S.C.I.A.

- 17.1** E' fatto obbligo di esporre all'interno dell'esercizio il titolo attestante il possesso della qualifica professionale del titolare o del direttore d'azienda, nonché di esibire copia della S.C.I.A., con gli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune o di precedente autorizzazione comunale agli organi di vigilanza.
- 17.2** Coloro che, ai sensi del presente regolamento, esercitano l'attività presso Enti, Istituti, Associazioni o eccezionalmente presso il domicilio del cliente, devono recare con sé copia del titolo attestante il possesso della qualifica professionale e copia della S.C.I.A., con gli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune o di precedente autorizzazione comunale, ed esibirle agli organi di vigilanza.

CAPO V – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO 18

Attività di truccatore visagista

- 18.1** L'attività di truccatore visagista è subordinata al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) aver conseguito il diploma di estetista;
 - b) aver frequentato, con esito favorevole, un corso triennale regionale o comunque riconosciuto da qualsiasi Regione italiana;
 - c) essere dipendente da almeno 24 mesi di impresa artigiana specializzata nel settore della moda, dello spettacolo o dell'estetica;
 - d) essere dipendente da almeno 24 mesi di azienda pubblica o privata, specializzata nel settore della moda, dello spettacolo o dell'estetica.

ARTICOLO 19

Operazioni di tatuaggio e piercing

- 19.1** L'esercizio delle attività per l'operazione di tatuaggio e piercing deve essere svolto nel rispetto delle linee guida di cui alla Circolare del Ministro della Salute n° 2.9/156 del 05.02.1998 ed è soggetto alla vigilanza da parte del Servizio igiene e sanità pubblica dell'AUSL.



- 19.2** Il tatuaggio e/o il piercing effettuato su persone minorenni è subordinato al consenso scritto di chi esercita la potestà parentale. A tal fine, gli esercenti sono tenuti a conservare, per almeno 3 (tre) anni, la documentazione comprovante il predetto consenso.
- 19.3** I locali destinati alle predette attività devono avere un'altezza non inferiore a m. 2,70 ed essere dotati di aerazione ed illuminazione naturale secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente Regolamento, in quanto compatibile.
- 19.4** I locali devono essere organizzati in modo da individuare zone distinte e separate dalla sala di attesa e da garantire:
- a) l'effettuazione dei trattamenti;
 - b) la pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti;
 - c) la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e lo stoccaggio dei materiali d'uso;
 - d) il deposito della biancheria sporca e dei rifiuti.
- 19.5** La superficie della zona riservata all'effettuazione dei trattamenti non deve essere inferiore a mq. 12.
- 19.6** La zona in cui si effettuano procedure di tatuaggio o piercing e lo spazio destinato alle attività di pulizia, disinfezione e sterilizzazione devono essere dotati di lavandino ad azionamento non manuale.
- 19.7** La superficie delle pareti, fino all'altezza di m.1,50, deve essere liscia, lavabile ed impermeabile; il pavimento deve essere realizzato con materiale compatto, non assorbente e lavabile.
- 19.8** Ogni esercizio deve avere almeno un servizio igienico a disposizione anche dei clienti.

CAPO VI – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONATORIA

ARTICOLO 20

Controlli

- 20.1** L'attività di vigilanza e controllo sull'osservanza del presente regolamento è effettuata dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. appartenenti al Corpo della Polizia Municipale ed alle FF.OO.
- 20.2** Nell'esercizio del potere di controllo e vigilanza, gli Ufficiali ed Agenti di P.G. possono accedere nei locali in cui vengono svolte le attività di cui al presente regolamento, ivi compresi i locali ubicati nella sede domiciliare dell'esercente.

ARTICOLO 21

Sanzioni

- 21.1** Salvi i casi di responsabilità penale, le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle disposizioni generali contenute nella Sezione I, Capo I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 21.2** Le somme relative ad infrazioni, non determinate da altre norme di legge, sono stabilite come segue:
- a) per attività svolta in forma ambulante, da euro 180,00 a euro 500,00;



- b) per attività svolta senza la presentazione della prescritta S.C.I.A. o precedente autorizzazione comunale, da euro 180,00 a euro 500,00.
Se trattasi di esercizio abusivo di attività di acconciatore o di estetista, si applicano le sanzioni previste, rispettivamente, dall'art. 5 della Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 26 e dagli artt. 12, 2° comma, della Legge n. 1/1990 e 9 della Legge Regionale 13 dicembre 2001, n. 33;
- c) per attività svolta senza che il titolare, oppure uno dei soci, in caso di società, sia in possesso della prevista qualifica professionale, da euro 180,00 a euro 500,00.
In caso di esercizio di attività di estetista in difetto dei prescritti requisiti professionali, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 12, 1° comma, della Legge n. 1/1990 e 9 della Legge Regionale 13 dicembre 2001, n. 33;
- d) per trasferimento dell'attività o ampliamento dell'attività svolta senza la presentazione della prescritta S.C.I.A. o precedente autorizzazione comunale, da euro 150,00 a euro 450,00;
- e) per omessa esposizione della prescritta S.C.I.A., con gli estremi dell'avvenuta ricezione da parte del Comune o di precedente autorizzazione comunale, da euro 25,00 a euro 150,00;
- f) per omessa esposizione del cartello orari ed eventuali turni di chiusura, da euro 25,00 a euro 150,00;
- g) per omessa esposizione del titolo attestante il possesso della qualifica, da euro 25,00 a euro 150,00;
- h) per omessa esposizione della tabella relativa alle tariffe da euro 25,00 a euro 150,00;
- i) per omessa comunicazione di cessata attività all'Autorità Comunale competente, da euro 180,00 a euro 500,00;
- j) per mancata osservanza degli orari e degli eventuali turni di chiusura, da euro 50,00 a euro 300,00;
- k) per ogni altra violazione delle presenti norme regolamentari, da euro 25,00 a euro 150,00.
- 21.3** L'amministrazione può determinare la sospensione dell'attività da 1 a 15 giorni, in caso di reiterate violazioni delle disposizioni del presente regolamento nell'arco dell'anno solare. In tal caso, la sospensione è disposta con provvedimento dirigenziale, previa osservanza delle forme procedurali di cui ai precedenti artt. 11.3 e 11.4.
- 21.4** Non è consentito il pagamento della sanzione pecuniaria nelle mani dell'agente accertatore.
- 21.5** La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata, con deliberazione della Giunta Comunale, ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
- 21.6** La data del primo aggiornamento delle sanzioni nei termini di cui al precedente comma 21.5 è stabilita al 31.01.2010.



ARTICOLO 22

Ordinanza di cessazione dell'attività

- 22.1** E' sempre disposta – con ordinanza dirigenziale – la cessazione dell'attività nei seguenti casi:
- a) mancanza della prescritta S.C.I.A.;
 - b) mancanza del titolo professionale;
 - c) sopravvenuta revoca degli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività;
 - d) mancanza dei prescritti requisiti sanitari, anche in caso di sopravvenute modifiche strutturali dei locali sede dell'attività.
- 22.2** Fatti salvi i casi di comprovata urgenza, determinati dall'esigenza di tutelare l'incolumità e la salute pubblica, l'ordinanza dirigenziale di cessazione dell'attività è emessa previa osservanza degli artt. 11.3 e 11.4 del presente regolamento.

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 23

Norme transitorie

- 23.1** Ai procedimenti autorizzatori pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le norme regolamentari più favorevoli al richiedente.
- 23.2** Le imprese già autorizzate a svolgere l'attività di parrucchiere solo per uomo o solo per donna possono esercitare l'attività nei confronti sia dell'uomo che della donna, purché in possesso dei relativi requisiti professionali previsti dalla Legge n. 1142/70 e ss.mm.ii. e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

ARTICOLO 24

Norme abrogatorie

- 24.1** Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione normativa regolamentare con esso confliggente o incompatibile e, in particolare, il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 –V del 25.06.2004.

ARTICOLO 25

Entrata in vigore

- 25.1** Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di affissione all'Albo Pretorio e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo: <http://www.comune.terraccina.lt.it/> - sezione il Comune – voce Regolamenti.



S O M M A R I O

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2 – Modalità di svolgimento delle attività	pag. 3
Art. 3 – Forme di esercizio	pag. 3
Art. 4 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).....	pag. 4

CAPO II – PROCEDIMENTO DELLA S.C.I.A. E DI AUTOTUTELA

Art. 5 – Forma e contenuto della S.C.I.A.....	pag. 4
Art. 6 – Inizio dell'attività	pag. 5
Art. 7 – Subingresso	pag. 6
Art. 8 – Sospensione dell'attività	pag. 6
Art. 9 – Variazioni oggettive.....	pag. 6
Art. 10 – Cessazione dell'attività	pag. 6
Art. 11 – Revoca degli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività.....	pag. 7
Art. 12 – Ricorsi	pag. 7

CAPO III – CARATTERISTICHE DEI LOCALI

Art. 13 – Requisiti igienico-sanitari	pag. 8
Art. 14 – Attività svolta nel domicilio dell' esercente – Requisiti igienico-sanitari	pag. 9

CAPO IV – ORARI, TARIFFE, OBBLIGHI PARTICOLARI

Art. 15 – Orario giornaliero delle attività	pag. 9
Art. 16 – Tariffe	pag. 9
Art. 17 – Esposizione del titolo di qualifica professionale ed esibizione della S.C.I.A.....	pag. 10

CAPO V – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 18 – Attività di truccatore visagista	pag. 10
Art. 19 – Operazioni di tatuaggio e piercing	pag. 10

CAPO VI – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONATORIA

Art. 20 – Controlli	pag. 11
Art. 21 – Sanzioni	pag. 11
Art. 22 – Ordinanza di cessazione dell'attività	pag. 12

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 – Norme transitorie	pag. 13
Art. 24 – Norme abrogatorie	pag. 13
Art. 25 – Entrata in vigore	pag. 13